



CITTADINI PER IL RICICLAGGIO



Comitato Ambiente

Brescia, 10 febbraio 2004

dott. Riccardo Davini  
Direttore dell'Area Ambiente  
Provincia di Brescia  
Via Milano, 13  
25126 BRESCIA

e p.c. dott. Gianni Ferrario  
Dirigente Unità organizzativa Prevenzione  
Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione  
Integrata Ambientale (IPPC)  
Giunta Regione Lombardia  
Via Stresa, 24  
20125 MILANO

Ogg.: Inceneritore ASM Brescia SpA di Brescia (terza linea): - Attività di recupero rifiuti non pericolosi di cui alla comunicazione ex art. 33 del DLgs 22/97 in data 24 luglio 2003. Disposizione dirigenziale n. 3210 del 19 dicembre 2003.

In relazione al provvedimento di cui all'oggetto le scriventi Associazioni ambientaliste, titolari del reclamo presso l'Ue di cui alla comunicazione di messa in mora del 19 dicembre 2003 al governo italiano, fanno presente le seguenti osservazioni che saranno comunicate anche alla Commissione europea per competenza.

1. Innanzitutto si rileva che la presa d'atto dirigenziale di cui all'oggetto del 19 dicembre prescinde totalmente dai rilievi comunicati dalla Commissione europea al governo italiano nella medesima data e relativi a gravi inadempimenti delle norme comunitarie, in particolare (si allega in proposito per opportuna conoscenza la comunicazione inviataci dalla UE):

**articoli 9 e 11 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 sui rifiuti modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio del 18 marzo 1991** (art. 9: 1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 7 tutti gli stabilimenti o imprese che effettuano le operazioni elencate nell'allegato II A debbono ottenere l'autorizzazione dell'autorità competente di cui all'articolo 6. Tale autorizzazione riguarda in particolare: - i tipi ed i quantitativi di rifiuti, - i requisiti tecnici, - le precauzioni da prendere in materia di sicurezza, - il luogo di smaltimento, - il metodo di trattamento; art. 11, possono essere dispensati dall'autorizzazione di cui all'articolo 9 o all'articolo 10: a) gli stabilimenti o le imprese che provvedono essi stessi allo smaltimento dei propri rifiuti nei luoghi di produzione e b) gli stabilimenti o le imprese che recuperano rifiuti: Tale dispensa si può concedere solo: - qualora le autorità competenti abbiano adottato per ciascun tipo di attività norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività può essere dispensata dall'autorizzazione e - qualora i tipi o le quantità di rifiuti ed i metodi di smaltimento o di ricupero siano tali da rispettare le condizioni imposte all'articolo 4.2. Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato, essere rinnovate, essere

accompagnate da condizioni e obblighi, o essere rifiutate segnatamente quando il metodo di smaltimento previsto non è accettabile dal punto di vista della protezione dell'ambiente);

**articoli 2 e 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997** (art. 2: 1. Gli stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto. Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.);

**articolo 12 della direttiva 2000/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti** (art. 12: Accesso alle informazioni e partecipazione del pubblico. 1. Fatte salve la direttiva 90/313/CEE del Consiglio e la direttiva 96/61/CE del Consiglio, le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento e di coincenerimento sono accessibili in uno o più luoghi aperti al pubblico, quali le sedi di istituzioni locali, per un periodo adeguato di tempo affinché possa esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è parimenti accessibile al pubblico);

**articolo 15, comma 1, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento** (art. 15, comma 1: Accesso all'informazione e partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione. 1. Fatto salvo quanto stabilito nella direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le domande di autorizzazione di nuovi impianti e di modifiche sostanziali siano rese accessibili per un adeguato periodo di tempo al pubblico affinché possa esprimere le proprie osservazioni, prima della decisione dell'autorità competente. La decisione, comprendente almeno una copia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, deve del pari essere messa a disposizione del pubblico).

Si sottolinea peraltro che i rilievi mossi dalla UE non vengono in alcun modo superati con l'emanazione dell'atto in oggetto ed è del tutto risibile la tesi, echeggiata sulla stampa locale da parte dell'Asm e del Comune di Brescia, secondo la quale proprio la disposizione di cui all'oggetto avrebbe "fatto decadere le osservazioni della Commissione".

A questo proposito si ritiene di evidenziare che la commissione Ue, quando ha deciso la messa in mora il 19 dicembre, era perfettamente a conoscenza del fatto che la terza linea sarebbe stata destinata ai rifiuti speciali di cui art. 33 del DLgs 22/97 con relativa avvenuta installazione del muretto-setto separatore: ciò era stato anticipato, tramite il Ministero dell'Ambiente, dalla comunicazione della Regione Lombardia dell'8 settembre 2003, prot. Q1.2003.0029027, dalla ulteriore comunicazione, via fax, del dirigente U. O. Gestione Rifiuti della Regione Lombardia prot. Q1.2003.0040991 del 4 dicembre in cui "a seguito alla presa visione di un documento presentato da Asm di Brescia in cui viene evidenziato che la messa in riserva dei materiali dedicati alla terza linea vengono separati tramite un setto metallico dai rifiuti che alimentano le 2 linee esistenti, gli enti confermano l'applicabilità del procedimento autorizzatorio presentato alla provincia di Brescia ai sensi degli artt. 31 e 33 del DLgs 22/97", dalla successiva comunicazione, via fax, dello stesso Direttore in indirizzo dell'Area Ambiente della Provincia, che, in considerazione di quanto sopra, comunicava che "è da ritenersi conclusa, per quanto di competenza, l'istruttoria relativa al procedimento semplificato per l'utilizzo dei rifiuti speciali indicati nella comunicazione della predetta società, pervenuta a questa provincia il 24/07/03; inoltre una simile anticipazione era stata inviata dalle scriventi Associazioni alla stessa Commissione Ue con proprie comunicazioni i data 14 ottobre 2003 e 1 dicembre 2003.

Tanto è vero che in premessa la Commissione Ue recepisce tutte queste informazioni laddove dice esplicitamente "avendo stabilito che la terza linea dell'inceneritore di Brescia, che è un impianto concepito per lo smaltimento dei rifiuti, può operare in regime autorizzativi semplificato ai sensi degli artt. 31-33 del decreto legislativo n. 22/97 in adesione all'art. 11 della direttiva 757442/CEE modificata". Senonché gli inadempimenti rilevati non riguardano per nulla la semplice "presa d'atto dirigenziale" di cui all'oggetto intervenuta il 19 dicembre,

peraltro del tutto superflua all'interno del meccanismo del silenzio assenso previsto nella legislazione italiana, ma, come si è visto sopra, questioni di ben altra sostanza e natura giuridica che detta "presa d'atto" evade del tutto.

2. In considerazione di tutto ciò le scriventi associazioni invitano formalmente l'Ente in indirizzo a procedere alla sospensione immediata degli effetti dell'atto di cui all'oggetto ed a sollecitare l'azienda interessata e gli enti di competenza a mettere in atto quanto richiesto dall'Unione europea, cioè, previo blocco immediato di ogni attività relativa alla terza linea, attivazione di un corretto processo autorizzativo, con preventiva ed adeguata informazione al pubblico nonché effettuazione della valutazione di impatto ambientale. In mancanza di ciò sembra evidente che l'Ente in indirizzo si assumerà ogni responsabilità per le eventuali conseguenze che il possibile prosieguo del procedimento attivato dalla Commissione Ue comportasse, anche in termini di penalità comminate.

3. Ad ulteriore conforto della richiesta formale più sopra avanzata è utile richiamare altri elementi che fanno assumere alla vicenda profili che meritano forse valutazioni anche in altre sedi.

Come riconosce la Commissione Ue la terza linea non è altro che un impianto di smaltimento, tramite incenerimento, di rifiuti ed in quanto tale deve essere sottoposto a tutte le prescrizioni autorizzative che la Commissione Ue ha richiamato nella sua lettera di messa in mora. Infatti, come dichiara la stessa Asm negli allegati tecnici della sua domanda di autorizzazione alla Regione ai sensi del DPR 2003/88 (PG 034248 del 05.12.2003), la terza linea è tecnologicamente identica alle prime due, con forno a griglia: "questo sistema è stato concepito per la combustione di rifiuti tal quali e, pur adattabile alla combustione di frazioni combustibili derivate, presenta dei limiti a tale impiego, legati principalmente all'innalzamento del potere calorifico ed al ridotto contenuto di inerti che rendono problematico il funzionamento della griglia, a meno di non adottare accorgimenti tecnici molto sofisticati" [P. Cominelli, *Benefici economici delle tecniche di recupero energetico finalizzate alla riduzione di CO<sub>2</sub>*, "Quaderno di sintesi Asm", n. 60, settembre 2003, p. 132], "accorgimenti tecnici molto sofisticati" che non risultano essere stati adottati per la terza linea. E' del resto la stessa Asm a confermare, nella domanda del 18 luglio 2003 (non 24 luglio!) cui fa riferimento la disposizione in oggetto, che anche alla terza linea sono destinati rifiuti tal quali, speciali insieme ad urbani, perché ciò "consente anche una idonea ed accurata miscelazione con i Rsu, condizione molto utile al fine di conseguire una buona qualità della combustione, minimizzare le emissioni e ottimizzare l'efficienza del recupero energetico". Questa esigenza tecnologica, affermata esplicitamente dall'Asm, legata alle caratteristiche impiantistiche sopra citate, non si comprende perché dovrebbe venir meno con la costruzione di un setto separatore che non modifica in alcunché quella tecnologia impiantistica. Anzi è la conferma della pretestuosità ed inconsistenza del setto separatore ai fini della natura e funzione dell'impianto, intervenuta solo dopo che le scriventi associazioni si erano opposte alle procedure semplificate costringendo la Provincia a non accedere al silenzio-assenso, mentre fino a quel momento, Comune, Regione e altri enti preposti non avevano sollevato alcuna obiezione all'istanza presentata dall'Asm il 18 luglio 2003. In sostanza si è ricorsi all'escamotage del setto e del sensore che disattiverrebbe(?) la chiusura della benna soltanto per tentare di evitare, in questa fase, le procedure autorizzative corrette e la valutazione di impatto ambientale.

Anche perché, a ragione, Asm può ritenere che, superato questo ostacolo dell'avvio dell'impianto, potrà fare successivamente ciò che vorrà nella terza linea così come del resto è già avvenuto per le prime due linee.

Le prime due linee furono autorizzate per bruciare 266.000 tonnellate di rifiuti urbani ed assimilabili del solo bacino di Brescia, e Asm per anni ha bruciato circa 500.000 tonnellate di

rifiuti, di cui circa 350 mila urbani di bacino e circa 150 mila speciali importati da fuori provincia senza alcuna autorizzazione.

Questi speciali hanno avuto il beneplacito dell'Amministrazione comunale, proprietaria dell'impianto, attraverso la Delibera della Giunta comunale del 30 gennaio 2002, che è l'unico documento attestante la cosiddetta "esclusività" delle biomasse per la terza linea, e che infatti recitava: "esclusività dell'alimentazione a biomasse di tale nuova linea" e "mantenimento della combustione di biomasse nelle due linee esistenti per soddisfare l'eventuale capacità residua rispetto alla combustione dei rifiuti solidi urbani provenienti dal territorio della provincia di Brescia". In sostanza il Comune stabiliva che nell'inceneritore a due linee o a tre linee, in aggiunta ai rifiuti urbani del bacino della Provincia di Brescia dovevano andare "esclusivamente" "biomasse", in realtà quelle tipologie di rifiuti speciali di cui al DM 5 febbraio 1998, ed elencati nella stessa delibera del 30 gennaio 2002 e nella Disposizione di cui all'oggetto. Ma questa "esclusività" si è rivelata subito una pia intenzione, smentita dai fatti e dagli atti concreti compiuti da Asm, e da nessun Ente preposto ostacolati.

Asm, dopo aver presentato l'11 aprile 2003 la relativa istanza alla Regione per incenerire tutti i rifiuti speciali comunque interessanti per la combustione, compresi rifiuti pericolosi come il famigerato *fluff*, il 24 ottobre otteneva la delibera autorizzativa dalla Regione Lombardia per incenerire circa 75 tipologie delle 95 richieste, destinate ad aggiungersi, senza alcun limite di quantità e di provenienza, ai rifiuti urbani di bacino. [Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia, *Autorizzazione all'esercizio definitivo di operazioni di deposito preliminare ed incenerimento con recupero energetico di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso il Termoutilizzatore di Brescia*, n. VII/14734, 24 ottobre 2003.]. Le tipologie dei rifiuti speciali ammessi sono moltissime (dalle macchine fotografiche monouso, alle pellicole di film, dagli imballaggi di plastica, legno, carta e cartone - che i cittadini vengono invitati a riciclare?!- ai rifiuti ospedalieri!), comprese alcune, per la precisione otto, con codice a specchio, rifiuti pericolosi - non pericolosi. Inoltre vengono ammessi in procedura ordinaria (sic!) anche tutti i rifiuti speciali che Asm aveva chiesto per le prime due linee e chiederà per la terza linea in semplificata, in particolare il famoso *pulper*, scarto di cartiera. Analogamente si può dire per il Cdr (combustibile derivato dai rifiuti urbani): la Regione Lombardia lo ammette all'inceneritore di Brescia purché diverso da quello previsto per le procedure semplificate e che richiede un pretrattamento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili finalizzato a ridurre la presenza di metalli e sostanze pericolose. Di che Cdr si tratta dunque? In sostanza si tratta di rifiuti solidi urbani e assimilabili "tal quale", non bonificati, ma sottoposti ad una semplice operazione di essiccamento e deumidificazione, raccolti in "biocubi" od "ecoballe", oppure grossolanamente separati in un flusso "secco" e in uno "umido", che a quel punto diventano rifiuti speciali e possono liberamente circolare per il Paese. Anche in questo caso, come per il *pulper*, una preventiva "bonifica" sarebbe uno spreco perché l'inceneritore Asm (a due o a tre linee) è di "bocca buona", con tecnologia a griglia per bruciare il "tal quale". Se la matematica non è un'opinione giustamente (dal suo punto di vista) Asm applicherà la nota proprietà transitiva: le "biomasse" sono ammesse in aggiunta agli Rsu per le prime due linee e per la terza linea, le "biomasse" autorizzate sono tutti i rifiuti speciali di cui sopra, quindi sono questi i rifiuti speciali che verranno bruciati a completamento nelle prime due linee e nella terza linea. Dunque anche sotto il profilo delle tipologie di rifiuti ammessi, la terza linea è perfettamente integrata nell'unico impianto di incenerimento e quindi non può essere ammessa alle procedure semplificate di cui agli artt. 31 e 33 del D.Lgs 22/97.

Non regge comunque l'obiezione che per la terza linea sarebbero previsti dei limiti per le tipologie ammesse dalla Disposizione in oggetto, perché è ampiamente dimostrato che l'inceneritore Asm ha sempre goduto di una sostanziale assenza di controlli per i rifiuti in ingresso. Situazione confermata dall'unico controllo al riguardo effettuato dall'Arpa su richiesta delle scriventi Associazioni: in quell'occasione l'Arpa constatò come i rifiuti speciali di importazione, in particolare il *pulper*, che all'epoca sarebbero stati autorizzati solo in semplificata, venivano bruciati abusivamente in ordinaria senza alcun controllo e caratterizzazione degli inquinanti così come la semplificata

impone, e che altri rifiuti con codice a specchio (pericolosi - non pericolosi) erano bruciati anch'essi senza alcun controllo preventivo come la legge impone [Arpa Brescia, lettera alla Provincia ed al Comune di Brescia, *Termoutilizzatore Asm, Brescia*, prot. 0052475, 14 maggio 2003].

A questo proposito va segnalato che tra i rifiuti, di cui la Disposizione prende atto che verranno avviati alla terza linea, sono presenti due tipologie con codice a specchio (pericolosi - non pericolosi): 03 01 05 (03 01 04\*) – segature, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti o non contenenti sostanze pericolose; 20 01 38 (20 01 37\*) – frazione di legno oggetto di raccolta differenziata di rifiuto urbano e assimilabile contenente o non contenente sostanze pericolose. Tra l'altro proprio questi rifiuti, per ragioni ambientali e di risparmio di legno vergine delle foreste, sarebbe molto più efficiente e saggio rigenerarli per produrre mobili nuovi, come si realizza con tecnologie avanzate nella vicina provincia di Mantova [R. T., *A Mantova. Costruire e arredare con mobili usati*, "Il sole – 24 ore", 22 gennaio 2004].

In conclusione per tutte le motivazioni sopra esposte le scriventi associazioni tornano ad invitare formalmente l'Ente in indirizzo a sospendere gli effetti della Disposizione di cui all'oggetto e ad attivarsi perché vengano attuati tutti gli adempimenti richiesti dalla Commissione Ue nella lettera di messa in mora inviata al governo italiano il 19 dicembre 2003, a partire da una rigorosa e preventiva Valutazione di Impatto Ambientale.

Distinti saluti.

*Marino Ruzzenenti*

per Cittadini per il riciclaggio  
p.tta Tito Speri, 3  
25121 Brescia

*Luigi Tosetti*

per Comitato Ambiente Città di Brescia  
via S. Zeno, 139  
25124 Brescia

All.: Commissione europea, Direzione generale ambiente, Applicazione del diritto comunitario, *Lettera a M. Ruzzenenti*, "Cittadini per il riciclaggio" e "Comitato Ambiente città di Brescia", oggetto: *Reclamo 2002/5394*, Bruxelles, 7 gennaio 2004.